



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

96. Benche la somma Pietà, &c. Notificazione, de signo distinctivo pro
veris peregrinis ut possint liberè mendicare.
-

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](#)

dio, se quelle elemosine, che talvolta facevano per l'importunità de' Queluant, le somministrino hora con più larga mano per impulso della propria Charità, e per amore di Dio, dal quale sono certi, che ne consegneranno moltiplicate retribuzioni sì in questa vita, come nell'altra, sfendo questo il mezzo più sicuro d'imperare dalla Divina Misericordia la condonazione delle proprie colpe, e l'affluenza delle Grazie Celesti. Dato in Roma nel Palazzo della nostra solita residenza questo di 7. Novembre 1692.

G. Card. Vicarius.

Alessandro Proposto Bonaventuri Secret.

XCIV.

Mendicantes Invalidi
conjugati compareant, ut
eis provideatur.

GASPAR Tit. S. Mariae Transtiberim S. R. E. Presbyter Card. Carpinius Sanctissimi D. N. Pape Vicarius Generalis, Romanique Curia, ejusque Districtus Judex Ordinarius.

Doppo, che la somma Charità di Nostro Signore ha provveduto del luogo per il ricevimento de'Poveri Mendicanti invalidi dell'uno, e l'altro sesso per somministrare alli medesimi, oltre il necessario alimento, tutto quel più, che per li bisogni, si dell'Anime, come de'Corpi, gli possa occorrere; Considerando, che fia quelli vi possano essere de'Conjugati, che non conviene, si racchiusino con gli altri separati dalle loro Mogli, penso anche di provvedere alli medesimi, accioche non siano costretti di continuare la questuazione in quest'Alma Città di Roma; e volendo perciò essere certificato del loro numero, qualità, Patria, & esercito; Ha comandato, che con la presente Notificazione, si faccia intendere ad ogn'uno Mendicante invalido, che si trova in stato Conjugale, che Venerdì, e Sabato quinto, e sexto di Decembre, si trovi ogn'uno di essi nel luogo solito della Santissima Trinità di Ponte Sisto, dalle 21. fino alle 23. hore, dove saranno riconosciuti li loro segni, e nome, e si noterauno le Patrie, e qualità, e loro eserciti, e se gli notificherà li provvedimenti, che intorno le loro persone, e Mogli, la Santità di Nostro Signore intende di prendere.

Dichiarando, che passato il detto termine, e non comparendo, farà anche alli medesimi, & alle loro Mogli, prohibito il mendicare così per la Città, come per li Palazzi, e Chiese, sotto pena per la prima volta della carcere, e per la seconda dello strazio da Roma, e suo Distretto.

Ordinando, che la presente Notificazione, & Editto, affilo che sia nel luoghi soliti, obblighi ciascheduno, come se fosse stato ad ogn'uno personalmente intimato. Dat. Romæ ex Aedibus nostris hac die 3. Decembris 1692.

G. Card. Vicarius.

Alessandro Proposto Bonaventuri Secret.

XCV.

Epilogan-
tur provi-
fiones ca-
pta pro
collocan-
dis Mendi-

GASPAR Tit. S. Mariae Transtiberim S. R. E. Presbyter Card. Carpinius Sanctissimi D. N. Pape Vicarius Generalis, Romanique Curia, ejusque Districtus Judex Ordinarius &c.

S. 1. PER dare una pronta, & spedita esecuzione alla santa resolutione prefata dalla Santità di Nostro Signore di provvedere alle miserie, e necessità de'proveri Mendicanti dell'uno, e l'altro

sesso, che per esser invalidi non potevano procurarsi il vitto, che col questuare nelle Chiese, e luoghi più frequentati di Roma, havendo, oltre la destinatione del proprio Palazzo Lateranense ordinato con immensa spesa le necessarie provisioni per lo totale adempimento, e proseguimento di questa fant'opera, habbiamo Noi con diverse Notificazioni, & Editti di ordine della Santità Sua pubblicari, convocati tutti dell'uno e l'altro sesso a ritrovarsi ne' giorni in quello stabiliti nell'Hospedale della Santissima Trinità de Convalescenti, per essere ivirivestiti, e trasmessi poi nel luogo destinato del Palazzo Lateranense; Et habbiamo anco fatto a parte prendere nota distinta delli Poveri questanti inhabili, che si trovano in stato Conjugale, alli quali la somma Pietà di Nostro Signore intende provvedere sufficientemente nelle Cafè, dove hora habitano, finche si prepari anche per essi un luogo adattato al loro stato, accioche si tolga anche a loro il pretesto di questuare.

S. 2. Ma perchè si sente, che alcuni dell'uno, e l'altro sesso, o per caggione d'infirmità, o per altri accidenti, siano rimasti senza essere stati descritti, e senza haver ricevuto il segno per rinchiudersi con gli altri invalidi; Però con la presente Notificazione, che dovrà valere per ultimo, e perentorio termine, si notifica a i medemmi Queluant invalidi dell'uno e l'altro sesso, che nel termine di tre giorni doppo la publicatione del presente Editto, cioè per il giorno di Venerdì 12. e di Sabato 13. Decembre compariscono nel medesimo luogo dell'Hospedale della Santissima Trinità de Convalescenti dalle hore 21. sino alle 22. dove riconoscendosi essere veramente Queluant, & invalidi, si riceveranno, e ricovereranno come gl'altri; Avvertendo, che passato detto tempo & altri due giorni doppo, non faranno più ricevuti, nè potranno questuare per Roma.

S. 3. Prohibiamo dunque per ordine espresso datoci da Sua Santità, che passato il giorno de' 15. Decembre, niuna persona dell' uno, e l'altro sesso, & età, o siano validi, o invalidi, sotto qualivoglia pretesto non possa questuare, e mendicare per Roma ò sia nelle strade, ò nelle Chiese, e Porte di quelle, ò ne' Palazzi, e qualunque altro luogo, né stare per questo effetto su le Porte delle proprie Cafè sotto pena per la prima trasgressione della Carceratione, e perdita di quello, che gli si troverà addosso, e per la seconda della Corda, & Efilo, in quanto alle Donne dell'Efilo, e della Frusta da incorrersi irremissibilmente. Volendo, che il presente Editto non solamente comprenda quelli, che presentemente si trovano à Roma, ma anche quelli, che vi venissero doppo, al qual effetto, oltre la publicatione da farfi nel luoghi soliti ordiniamo, che si affiggia alle Porte della Città, e che se ne mandi copia nel luoghi di passo. E che la presente Notificazione, & Editto obblighi ciascheduno come se gli fosse stato personalmente intimato. Dato &c. Quello di 10. Decembre 1692.

G. Card. Vicario.

Alessandro Proposto Bonaventuri Segr.

ANNO
1692.
cantibus
Invalidis.

Assignatur
novis ter-
minus iis
qui com-
parene-
quierunt.

Prohi-
betur
mendica-
tio sub
poenis
transacto
tempore.

NOTIFICATIONE.

GASPAR Tit. S. Mariae Transtiberim S. R. E. Presbyter Card. Carpinius Sanctissimi D. N. Pape Vicarius Generalis, Romanique Curia, ejusque Districtus Judex Ordinarius &c.

BEnche la somma Pietà di Nostro Signore habbia pienamente provveduto al bisogno de'Poveri

XCVI.

De signo
diffinitorio
pro veris

Men-

ANNO
1693.
Peregrinis
ut portine
libere
mendicare

Mendicanti invalidi coll'erezione del nuovo Ospedale nel Palazzo Laterano, pure molti abusandosi di tal gratia non vogliono lasciare di questuare per Roma, per mero impulso d'infingardiggia, e per far questo impunemente contro li Decreti pubblicati ricoprono coll'habito di Pellegrini divoti la loro contumacia. Perciò la Santità Sua volendo opportunamente rimediare ad un tale ardore, e desiderando per altro ogni agiuto spirituale, e temporale a quelli veri Pellegrini, che concorrono alla visita de' Santi luoghi di questa Città, à fine non si confondino questi dalli falsi, ci ha comandato di pubblicare Notificatione, che à tutti li Pellegrini veri, che giungeranno in Roma, e che andaranno conforme il solito alla Santissima Trinità di Ponte Sisto, farà dato un segno visibile, e con questo non saranno molestati, e potranno esser distinti dalli falsi, contro de' quali all'incontro ritrovati senza detto segno si procederà irremissibilmente alle pene comminate negli altri Bandi. Dato nel Pallazzo della nostra solita Residenza questo di 21. Febraro 1693.

G. Card. Vicario

Alessandro Proprio Bonaventura Secret.

EDITTO.

XCVII.

GIUSEPPE PARAVICINO Protonotario Apostolico dell'una, e l'altra Segnatura Referendario, e della Santità di N. Signore, e sua Reverenda Camera Apost. Teforiere Generale.

De aliis in
Statu Ca-
stri, &
Roncilio-
nis bollan-
dis ne pre-
judicetur
Juribus
Hospitiis
Apololtici

E sfendo stato rappresentato per parte dell'Ospizio Apostolico de' Poveri Invalidi à S. Giovanni in Laterano, al quale al presente è unito l'Ospedale di S. Sisto di Roma; e che le viene impedita l'esecuzione de' Bandi altre volte pubblicati, & eseguiti nello Stato di Castro, e nella Terra di Ronciglione, e suo Stato sopra il Bollo delle Carte di giuocare, e che perciò riceve grandissimi pregiudizi per le Carte, che qui si fabricano, e vendono, e di là ancora si estraono, e trasportano in altri luoghi fuori di detti Stati, perile che ne pendente nel nostro Tribunale &c. E volendo Noi ad istanza di detto Ospizio Apostolico provvedere à detti pregiudizi (inerendo alla riformazione presa dalla Congregatione particolare, e successivamente da Nostro Signore approvata) con il presente Editto d'ordine eprè dello della Santità Sua datoci à bocca, & per l'autorità del nostro Ufficio di Teforiere Generale, rivocante primieramente ogn'altr'Ordine dato in contrario con Lettere di qualifia Teforiere nostro Predecessore, & in specie quelle del Signor Cardinal Gaftaldi sotto li 4. Luglio 1671. Ordiniamo, comandiamo, che in auvenire chiunque vorrà fabricar Carte in detti luoghi, e loro Stati, sia tenuto, & obligato osservare intieramente quanto ne' Bandi Generali fatti, e sottoscritti dagli Emmi Signori Cardinali Camerlenghi, & in specie in quelli pubblicati li 16. Luglio 1674. e 22. Giugno 1676. viene ordinato sotto le medesime pene in quelli contenute, & espresse, & altre a nostro arbitrio, alle quali si procederà con ogni rigore contro li trasgressori.

Ma perche con tal provisione è solo mente nostra di evitare li pregiudizi, che derivano al detto Ospizio Apostolico dall'inservanza di detti Bandi, e però intendiamo di sotoporre li detti Stati al pagamento di d. Bollo, quando non siano compresi, nè estinguere la lite sopra la pretesa loro libertà, però fin tanto, che ciò sia giudicato, ordiniamo, e vogliamo, che il detto Ospizio Apostolico per mezzo de suoi Ministri sia obligato,

e tenuto neliuoghi, dove si fabricano le dette Carte da giuocare, darle, e venderle per uso proprio di detti Stati, e loro Abitatori in tutta quella quantità, che sarà necessaria, e li verrà domandata, e richiesta al prezzo medesimo, che ivi finora sono state vendute senza l'emolumento del Bollo, quale specialmente gli proibiamo di eseguire, e di non alterare il prezzo sudetto sotto qualsvoglia colore, e pretelfo, e con tal condizione, e non altrimenti per sua cautela, li permettiamo di contrassegnare le medesime Carte, che farà dispensare nelli detti Stati con Bollo contradistinto, affinché trovandosi estratte fuori di detti Stati si possa procedere contro li Transgressori à tenore, e nel modo, e forma, che si dispone ne' Bandi enunciati; Volendo, e decretando, che il presente Editto affilo, e pubblicato che sarà ne'detti luoghi, e loro Stati secondo il solito, astringa ciascheduno all'osservanza, come se fosse stato personalmente intimato. Dato in Roma questo di 31. Luglio 1693.

G. Paravicino Tel. Gen.

Ferdinando Nuzzi Comm. Gen.

Francesco Antamoro Segr. della Rev. Cam. Apost.

EDITTO.

GASPAR Tit. S. Maria Transiberim S. R. E. Presbyter Cardinalis de Carpine Sanctissimi D. N. Papa Vicarius Generalis, ejusque Districtus Index Ordinarius &c.

Per ordine espresso della Santità di Nostro Signore si è più volte pubblicato Editto, acciò che li Poveri non possino questuare per Roma, e molto meno per le Chiese, già che la Santità Sua haveva con somma bontà ben provveduto alle indigenze d'ogn'uno, se bene negl'ordini suddetti sono state comminate le pene non solamente contro li Poveri questuanti, ma ancora contro li Superiori, e Sagrestani delle Chiese, che non li discacceranno; pure presentemente si vedono trascurare questi sentimenti di Sua Santità; Però per espresso comandamento della medesima si ordina, e novamente si vuole, confermando prima tutti gli altri Bandi, che tutti li Superiori, e Sagrestani delle Chiese Secolari di Roma, Patriarcali, Basiliche, Collegiate, Oratorii, & altre, veruna eccettuata, debbano essere diligenteri in far discacciare, e discacciare rispettivamente dalle di loro Chiese, Scale, e Portici tutti li questuanti, sotto pena di venticinque scudi, che per ciascheduna volta, che contraveranno, si faranno da loro irremissibilmente pagare, per la metà all'Ospedale de' Poveri di S. Giovanni, per l'altra metà all'Essecutore, e Relatore, avvertendo che per incorrere nella suddetta pena bastarà la denuntia della Contraventione, provata per due Testimonii. In oltre si fa intendere à tutti li Superiori, benché privilegiate, che se nelle di loro Chiese, Portici, e Scale non si osserverà quanto sopra; si procederà ancora contro di essi ad altre pene più gravi ad arbitrio della Santità Sua. Comandando, che il presente Editto debbasi tenere affiso in tutte le Sagrestie delle Chiese di Roma sotto le pene suddette, & altre à nostro arbitrio, e che affiso neliuoghi soliti obblighi ciascheduno alla puntuale osservanza di esso, come se personalmente gli fosse stato intimato. Datum Romæ ex Aedibus nostris hac die 6. Januarii 1694.

G. Card. Vicarius.

Alexander Propofitus Bonaventura Secret.

XCVIII.

Ecclesiastium Superiores, &
Sacrifice
sub poena
curare de-
bent ne ul-
lus mendic-
et in Ec-
clesiis, Por-
ticibus,
& gradib-
us.

EDIT.